



Progetto cofinanziato dall'Unione europea
FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

**SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA COMPRESIVA DELLE LAVORAZIONI ACCESSORIE EDILI ED IMPIANTISTICHE NECESSARIE PER LA POSA IN OPERA, CHIAVI IN MANO, DI N. 1 APPARECCHIO RISONANZA MAGNETICA (RM) DEL P.O. "NOSTRA SIGNORA DI BONARIA" DELLA ASL DI SANLURI
CIG3941141C6D CUP J89E10026160009**

TRA

Azienda Sanitaria Locale di Sanluri (nel seguito per brevità anche e solo "ASL Sanluri" e/o "Stazione Appaltante"), con sede in Sanluri (VS), nella via Ungaretti n. 9, P. IVA 02265950929, nella persona del Direttore Generale Dott. Salvatore Piu , nato a Muravera il 03/01/1950 rappresentante legale *pro-tempore*;

E

-----, sede legale in -----, via -----, capitale sociale -----, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di -----al n. -----, P. IVA -----, domiciliata ai fini del presente atto in -----, via -----, in persona del legale rappresentante -----, nato a ----- il -----, giusta poteri allo stesso conferiti da ----- (di seguito nominato, per brevità, anche e solo "appaltatore" e/o "Fornitore");

OPPURE

-----, sede legale in -----, via -----, capitale sociale -----, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di -----al n. -----, P. IVA -----, domiciliata ai fini del presente atto in -----, via -----, in persona del legale rappresentante -----, nato a ----- il -----, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo, comprendente oltre alla stessa, la/e mandante/i ----- con sede legale in -----, via -----, capitale sociale -----, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di -----al n. -----, P. IVA -----, domiciliata ai fini del presente atto in -----, via -----, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in ----- repertorio n. -----; (di seguito nominato, per brevità, anche e solo "Fornitore" e/o "Appaltatore");

PREMESSO

a) che la ASL di Sanluri, con deliberazione del Direttore Generale n. 194 del 22.03.2012, ha indetto una gara d'appalto di rilevanza comunitaria con procedura aperta, ai sensi degli artt. 3, comma 37, e 55 del D.Lgs. 12/04/2006 n.163 e s.m.i. e 17, comma 4, lettera a) della L.R. 7 agosto n. 5 del 2007 e s.m.i., destinata alla selezione di idoneo operatore economico al quale eventualmente affidare l'appalto relativo alla fornitura comprensiva delle lavorazioni accessorie

edili ed impiantistiche necessarie per la posa in opera, chiavi in mano, di n. 1 Apparecchio Risonanza Magnetica (RM), da destinare alla Radiologia del P.O. Nostra Signora di Bonaria San Gavino M.le della ASL di Sanluri;

b) che con deliberazione del Direttore Generale n. _____ del _____, la ASL Sanluri ha approvato tutte le operazioni e gli atti della procedura di gara e, per l'effetto, ha deliberato l'aggiudicazione definitiva della gara e dell'appalto di cui all'oggetto in favore di _____;

c) che per effetto del provvedimento di aggiudicazione sopra indicato il Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi e, comunque, risulta conseguentemente obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto d'appalto alle condizioni, con le modalità e nei termini stabiliti nel presente atto, nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nei suoi allegati, nel capitolato tecnico, nel Documento Unico per la Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI) e, più in generale, nella documentazione di gara;

d) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dagli atti ivi richiamati e/o allegati, ivi compresi il bando di gara, il disciplinare di gara e i suoi allegati, il capitolato tecnico, il Documento Unico per la Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI) e, più in generale, la documentazione di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi necessari per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la corretta formulazione dell'offerta;

e) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente Contratto d'Appalto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante, ivi inclusa cauzione definitiva determinata ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. n. 163/2006, costituita dalla polizza fidejussoria distinta al n. _____, emessa in data _____ dalla compagnia _____ per un importo pari ad Euro _____ =(Euro _____ / ____), a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali;

f) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare espressamente e specificamente tutte le condizioni e patti contenuti nel presente contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole ed, in particolare, dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente atto;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI.

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle premesse stesse e nel prosieguo del presente atto, ivi inclusi il bando di gara, il disciplinare di gara e i suoi allegati, il capitolato tecnico, il Documento Unico per la Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI) e la restante documentazione di gara, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto;

2. Vengono materialmente allegati al presente atto, sempre per formarne parte integrante e sostanziale: il capitolato Tecnico e relativi allegati, il Documento Unico per la Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI); il mandato collettivo speciale con rappresentanza costitutivo del RTI _____ (*eventuale*);

3. Formano, inoltre, parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non materialmente allegati, l'offerta tecnica e l'offerta economica presentate in gara dal Fornitore.

4. Il Fornitore dichiara di avere piena ed esatta conoscenza di tutti gli atti e documenti sopra



Progetto cofinanziato dall'Unione europea
FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

indicati, compresi quegli atti e documenti che, sebbene non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

ARTICOLO 2 - DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA. DEFINIZIONI.

1. Il presente Contratto è regolato:

- a) da quanto previsto nel Contratto stesso e dai documenti, atti e normative nello stesso richiamati e/o allegati;
- b) dalle norme di cui al D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, dalle disposizioni di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dalla restante normativa, anche di carattere regionale, in materia di contratti pubblici, nonché dalle norme del codice civile;
- c) dalle altre disposizioni, anche regolamentari, in vigore per la Stazione Appaltante, di cui l'Appaltatore dichiara di avere esatta conoscenza.

2. In ipotesi di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel capitolato tecnico della Stazione Appaltante e quanto dichiarato nell'offerta tecnica dell'Appaltatore, prevarrà quanto contenuto nel capitolato tecnico, fatta salva, comunque, l'ipotesi in cui l'offerta tecnica contenga, a giudizio della ASL Sanluri, previsioni, termini e/o condizioni di esecuzione della fornitura e dei servizi connessi migliorative rispetto a quelle contenute nel capitolato tecnico.

3. Nell'ipotesi in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità e/o disposizioni comunque obbligatorie non suscettibili di inserzione automatica e di diritto nel presente contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il contratto stesso, la ASL Sanluri ed il Fornitore potranno negoziare e pattuire le necessarie ed opportune modifiche ed integrazioni al contenuto del presente atto, sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

4. Ferme restando le definizioni contenute nella documentazione di gara, nell'ambito del presente contratto si intende per:

- a) Stazione Appaltante e/o ASL Sanluri: l'Azienda Sanitaria Locale di Sanluri;
- b) Fornitore e/o Appaltatore: l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario della gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive il presente contratto, obbligandosi a quanto nello stesso pattuito;
- c) servizi connessi: i servizi descritti nel capitolato tecnico e nel presente contratto, che sono connessi alla fornitura dell'apparecchiatura e dei relativi dispositivi accessori;
- d) termini: i giorni solari/naturali, consecutivi laddove non diversamente ed espressamente specificato nel presente atto; per giorno lavorativo, laddove espressamente indicato, si intende dal lunedì al venerdì, esclusi sabato e festivi.

5. Le parti precisano e si danno reciprocamente atto che tutte le prestazioni principali e connesse vengono descritte nel presente atto in via riassuntiva, dichiarando espressamente di fare pieno ed integrale rinvio al contenuto del capitolato tecnico, all'offerta tecnica del Fornitore ed agli altri documenti allegati e/o richiamati nel presente contratto per tutto quanto in quest'ultimo non espressamente previsto.

ART. 3. OGGETTO DEL CONTRATTO.

1. Il presente contratto contiene la disciplina normativa e contrattuale relativa alla fornitura

comprensiva delle lavorazioni accessorie edili ed impiantistiche necessarie per la posa in opera, di n. 1 Apparecchio Risonanza Magnetica (RM), da destinare alla Radiologia del P.O. Nostra Signora di Bonaria San Gavino M.le della ASL di Sanluri con la formula contrattuale cd. "chiavi in mano", comprensiva di tutti i dispositivi accessori richiesti e dell'esecuzione di tutte le lavorazioni accessorie edili ed impiantistiche, che si rivelassero necessarie al fine della sua posa in opera, installazione e messa in funzione a regola d'arte.

2. Con la stipulazione del presente contratto il Fornitore si obbliga espressamente ed irrevocabilmente, nei confronti della ASL Sanluri, a prestare la fornitura di cui alla gara in oggetto, con la formula contrattuale cd. "chiavi in mano", comprensiva di tutti i dispositivi accessori richiesti e dell'esecuzione di tutte le lavorazioni accessorie edili ed impiantistiche. Il tutto con le caratteristiche tecniche minime indicate nel capitolato tecnico e con quelle eventualmente migliorative offerte dal Fornitore nella propria offerta tecnica;

Sono compresi nel prezzo unitario del bene/dispositivo ed il Fornitore si obbliga, pertanto, a prestarli in favore della ASL Sanluri, i servizi connessi all'esecuzione della fornitura, meglio descritti nel predetto capitolato tecnico, e in tutta la documentazione di gara.

3. La fornitura e le prestazioni connesse sopra indicate dovranno essere prestate con le modalità, nei termini ed alle condizioni tutte stabilite nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nei suoi allegati, nel capitolato tecnico, nel Documento Unico per la Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI) e, più in generale, nella documentazione di gara e, laddove migliorative, nell'offerta tecnica formulata dal Fornitore nel corso della gara.

4. La ASL Sanluri, nel corso dell'esecuzione del contratto, potrà disporre e richiedere al Fornitore, ai sensi dell'art. 11 del R.D. 18-11-1923 n. 2440 ed in conformità a quanto previsto dagli artt. 310 e 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207,

variazioni in aumento od in diminuzione delle prestazioni contrattuali fino a concorrenza degli importi, con le modalità e per gli effetti previsti dalla predette disposizioni. In tal caso il Fornitore sarà obbligato ad eseguire le prestazioni in variazione agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente contratto, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione di quanto dovuto per le nuove prestazioni. Laddove si rappresenti la necessità di apportare tali variazioni, la ASL Sanluri che intende provvedervi, assumerà le necessarie determinazioni nei confronti del Fornitore, senza che da ciò possa sorgere alcun effetto od obbligazione, di qualsivoglia specie, nei confronti della stessa.

5. L'avvio delle prestazioni contrattuali oggetto del presente atto dovrà avvenire entro il termine di cui all'art. 153 comma 2 del D.P.R. 207/2010, decorrente dalla data di stipulazione del presente atto. L'avvio delle prestazioni contrattuali coincide con il giorno della consegna dei lavori al Fornitore da parte della Stazione Appaltante. Il Fornitore, in ogni caso, si obbliga ad eseguire le prestazioni contrattuali convenute con detto atto. Da tale consegna decorrono i termini indicati dal successivo art. 4.

ARTICOLO 4 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DELL'APPALTATORE

Con la stipula del presente contratto l'appaltatore si obbligherà ad accettare e ad adempiere agli ordinativi di esecuzione della fornitura e posa in opera per le quantità e con le modalità richieste dalla Stazione Appaltante, a prestare i servizi connessi nel rispetto delle specifiche minime previste negli atti di gara e, nel contempo, si obbligherà ad eseguire anche tutte quelle altre prestazioni migliorative dallo stesso proposte con la propria offerta tecnica formulata in gara.

Ai sensi del R.D. 18 novembre 1923 n. 2240, art. 11, nel caso in cui, nel corso di esecuzione del contratto, occorra un aumento od una diminuzione nella fornitura e posa in opera, l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto per ogni singolo lotto. Al di là di questo limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto.

Formeranno parte integrante del contratto, anche se solo richiamati e non materialmente allegati allo stesso, i seguenti documenti:

- il Bando di Gara;
- il Disciplinare di gara ed i suoi allegati;
- il Capitolato tecnico;
- il Documento Unico per la Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI)



Progetto cofinanziato dall'Unione europea
FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

- l'offerta tecnica e l'offerta economica formulate dal concorrente risultato affidatario.

Saranno a totale carico dell'affidatario tutte le spese eventualmente derivanti, a qualsivoglia titolo, dalla stipulazione del predetto contratto.

Preliminarmente e/o contestualmente alla stipula del contratto, e comunque entro e non oltre 20 (venti) giorni dal momento in cui riceverà formale richiesta, l'affidatario dovrà produrre la seguente documentazione, a pena di revoca dell'affidamento:

a) idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva in favore della ASL di Sanluri, a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate nel successivo art. 6;

b) per le imprese non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, la nomina, nelle forme di legge, del rappresentante fiscale ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.;

c) ogni altro documento e/o attestazione che si dovesse rivelare eventualmente necessario al fine delle verifiche prescritte dalla normativa vigente.

La ASL di Sanluri si riserva di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o integrazioni della documentazione prodotta.

In ipotesi di revoca dell'affidamento, la ASL di Sanluri si riserva il diritto di valutare l'opportunità di procedere all'affidamento della fornitura e posa in opera al concorrente che segue nella graduatoria che, in tal caso, sarà tenuto a presentare entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, la documentazione precedentemente indicata.

L'appaltatore dovrà dichiarare l'impegno a rispettare tutti gli obblighi imposti dall'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del o dei conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, con le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. L'appaltatore dovrà altresì dichiarare l'impegno a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante di ogni eventuale modifica dei dati precedentemente comunicati.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Cagliari della notizia dell'inadempimento della propria ed eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 5. CONSEGNA, INSTALLAZIONE, COLLAUDO. ALTRI SERVIZI CONNESSI

1. La consegna e la installazione della fornitura dovrà essere eseguita, presso i Presidi ed i locali indicati nelle planimetrie allegate al presente atto, entro il termine indicato nella propria offerta ed, in ogni caso, entro e non oltre 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del presente contratto, pena l'applicazione delle penali di cui oltre. Alla scadenza del termine sopra indicato i beni dovranno essere consegnati, installati e resi funzionanti presso la Struttura destinataria, al fine dell'espletamento del necessario collaudo.

L'impresa aggiudicataria dovrà provvedere a tutto quanto necessario affinché la fornitura sia resa operativa con il sistema così detto "chiavi in mano", come riportato nel "CAPITOLATO TECNICO" e negli altri documenti di gara.

La consegna dei lavori avverrà entro il termine di 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del presente contratto. La Ditta dovrà presentare entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del contratto, il progetto di installazione secondo le modalità, i

termini e le condizioni indicate nel paragrafo 2.2 del Disciplinare di gara, dovrà essere altresì consegnato un cronoprogramma dei lavori, l'elenco delle attrezzature e dei mezzi più importanti da introdurre all'interno del Presidio Ospedaliero e l'elenco dei nominativi dei tecnici installatori. Di questi saranno rese note la posizione aziendale e la regolarità contributiva.

Il progetto di installazione dovrà essere consegnato alla S.C. Servizio Tecnico Logistico per l'autorizzazione all'esecuzione degli interventi proposti.

Tale progetto dovrà essere consegnato alla S.C. Servizio Tecnico Logistico per l'autorizzazione all'esecuzione degli interventi proposti, che dovrà avvenire entro e non oltre 20 giorni naturali e consecutivi dalla suddetta data di consegna del progetto esecutivo.

2. La consegna della fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di trasporto, facchinaggio imballaggio ed asporto dell'imballaggio, secondo la normativa vigente in materia. In particolare, la consegna, il montaggio e installazione dovranno eseguirsi presso i locali destinati alla realizzazione della fornitura.

3. I servizi connessi alla consegna ed installazione, nonché le operazioni di collaudo per la verifica di funzionalità delle apparecchiature, compresi i relativi dispositivi previsti dal capitolato tecnico, dovranno essere svolti dal fornitore secondo le modalità, i termini e le condizioni indicate nel Capitolato Tecnico, oltre che nel presente atto, pena l'applicazione delle penali di cui oltre. Il collaudo verrà effettuato dal fornitore in contraddittorio, rispettivamente, con gli incaricati della ASL Sanluri, previa relativa comunicazione inviata a quest'ultimo con un congruo anticipo e il luogo di consegna sopra indicato.

4. Unitamente ai servizi di consegna ed installazione sopra indicati, il Fornitore si obbliga a prestare in favore della ASL Sanluri anche gli ulteriori servizi connessi all'esecuzione della fornitura e, precisamente, collaudo e istruzione del personale, garanzia per 12 (dodici) mesi con decorrenza dalla data del collaudo esperito con esito positivo, assistenza e manutenzione "full risk" per i primi 12 (dodici) mesi, sempre con decorrenza dalla data del collaudo positivo. Tutti i servizi connessi dovranno essere prestati con le modalità, nei termini ed alle condizioni tutte stabilite nel Bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato tecnico e, laddove migliorative, nell'offerta tecnica formulata dal Fornitore nel corso della gara, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

5. La ASL Sanluri, potrà effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità delle suindicate prestazioni e delle forniture rese disponibili.

ARTICOLO 6 - CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO. FATTURAZIONE.

1. Il corrispettivo dovuto al Fornitore dalla ASL Sanluri, a titolo di prezzo complessivo a corpo per l'esecuzione della fornitura e la prestazione di tutti servizi connessi, è pari a €....., (.....cifre), al netto dell'IVA di legge.

2. Tale corrispettivo è dovuto dalla ASL Sanluri a decorrere dalla data di accettazione della fornitura come definita nel capitolato tecnico, e cioè dalla data di esperimento del collaudo con esito positivo, risultante dal relativo verbale.

3. La fattura relativa all'esecuzione della fornitura verrà, pertanto, emessa dal Fornitore solo a seguito del completamento del collaudo con esito positivo avvenuto, dopo l'emissione dell'ultimo verbale di collaudo contenente la data di accettazione della fornitura. Laddove la fattura venisse emessa in data antecedente, il termine di pagamento di seguito indicato decorrerà, in ogni ipotesi e per ogni effetto, dalla data dell'ultimo collaudo avvenuto con esito positivo.

4. Quanto alle modalità di fatturazione del corrispettivo, il Fornitore si obbliga ed accetta di ripartire il corrispettivo ad esso dovuto in due separate fatture, secondo le quote che gli verranno indicate dalla ASL Sanluri, in relazione all'esigenza della predetta Stazione Appaltante di suddividere e rendicontare la spesa con riferimento a distinti piani di finanziamento.

5. Le somme portate dalla fattura emessa come dianzi indicato verranno corrisposte dalla ASL Sanluri al Fornitore secondo la normativa vigente in materia di contabilità della Stazione Appaltante. Detta fattura dovrà essere inviata a mezzo posta all'indirizzo della ASL, ed il relativo corrispettivo verrà corrisposto dalla predetta Stazione Appaltante a sessanta (60) giorni dalla data fine mese di ricevimento della fattura, in ogni caso previa verifica della regolare esecuzione della fornitura come indicato nel presente contratto e nel capitolato tecnico, ed accreditati, a spese della



Progetto cofinanziato dall'Unione europea
FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

ASL Sanluri, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____, Codice IBAN _____.

Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. Il Fornitore, inoltre, dichiara, che i soggetti delegati ad operare sul predetto conto sono i seguenti:

Nome e Cognome: _____ - CF _____

Nome e Cognome: _____ - CF _____

e si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni modifica relativa ai dati sopra indicati.

6. I corrispettivi indicati nel presente contratto si riferiscono a forniture e servizi connessi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della fornitura ad esso affidata dalla ASL Sanluri, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

7. I corrispettivi contrattuali si intendono determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'aggiudicatario di ogni relativo rischio e/o alea.

8. Il Fornitore non potrà, pertanto, vantare alcun diritto ad ulteriori somme e compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo determinato come sopra, eccezion fatta per quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa. Non è ammesso l'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 115 D.Lgs. n. 163/2006, trattandosi di contratto ad esecuzione istantanea.

9. La fattura/e emessa/e dal Fornitore a fronte dell'esecuzione della fornitura affidata con il presente atto dovrà contenere il riferimento al contratto aggiudicato ed al relativo ordinativo di fornitura, e dovrà essere intestata e spedita alla ASL Sanluri come indicato al precedente comma 5. Tale fattura dovrà, inoltre, riportare il riferimento al CIG (Codice Identificativo Gara) 3941141C6D ed al CUP (Codice Unico di Progetto) J89E10026160009 già indicati nel bando di gara, nel disciplinare, nonché nel presente atto. Entrambi i predetti CIG e CUP dovranno, altresì, essere indicati dalla ASL Sanluri nel relativo mandato di pagamento, il tutto ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, nel testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni.

10. La ASL Sanluri, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, provvederà ad acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità dell'aggiudicatario in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle ASL Sanluri le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito indicate nel presente Contratto; in difetto di tale comunicazione ed anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezione alcuna in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

11. Resta ben inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e/o la

prestazione dei servizi connessi, salvo quanto diversamente previsto nel presente contratto, nel capitolato e/o dalla vigente normativa d'Appalto. Laddove il Fornitore si dovesse rendere inadempiente a tale obbligo, il presente contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione di volontà da comunicarsi con lettera raccomandata A/R da parte della Stazione Appaltante.

12. L'importo dovuto dalla ASL Sanluri per tale fattura potrà essere ridotto per somma corrispondente all'importo delle eventuali penali applicate al Fornitore.

13. È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti della ASL Sanluri a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per la Stazione Appaltante di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso in relazione all'ordinativo di fornitura. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla ASL Sanluri. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in materia di tracciabilità dei flussi finanziari al successivo articolo 17 del presente contratto.

ARTICOLO 7 - OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE.

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi integralmente remunerati con il corrispettivo indicato nel presente contratto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto stesso, nonché ad ogni attività connessa e/o accessoria che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti ivi richiamati e/o allegati.

3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente contratto, nel capitolato tecnico, nell'offerta tecnica del Fornitore e, più in generale, nella documentazione di gara. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo indicato nel presente contratto, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti delle ASL, assumendosene ogni relativa alea.

5. Il Fornitore, inoltre, si impegna espressamente a:

a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione della fornitura di cui al presente contratto secondo quanto specificato nel contratto stesso, nel capitolato tecnico, nell'offerta tecnica del Fornitore e, più in generale, nella documentazione di gara;

b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;

c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

d) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che in sede di esecuzione del contratto saranno eventualmente comunicate dalla ASL Sanluri;

e) mallevare e tenere indenne la ASL Sanluri da qualsivoglia conseguenza derivante dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

6. Le attività necessarie per l'esecuzione della fornitura e la prestazione dei servizi connessi di cui



Progetto cofinanziato dall'Unione europea
FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

al presente contratto, da svolgersi presso la ASL Sanluri, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro delle unità operative; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con i referenti della Amministrazione stessa. Il Fornitore, peraltro, prende atto ed accetta che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici e le unità operative della ASL Sanluri continueranno ad essere utilizzati dal personale delle predette amministrazioni stesse e/o da terzi autorizzati e/o dagli utenti e, di conseguenza, dichiara sin d'ora di rinunciare espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte presso il presidio della ASL Sanluri

7. Il Fornitore è obbligato e si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere presso i presidi e le unità operative della ASL Sanluri nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.

8. Il Fornitore si obbliga a consentire alla ASL Sanluri di procedere, in qualsiasi momento ed anche senza preavviso, ad eventuali verifiche in merito alla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

9. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni e direttive relative alla corretta esecuzione del contratto che dovessero essere eventualmente impartite dalla ASL Sanluri e si obbliga, altresì, a dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al contratto ed all'ordinativo di fornitura.

10. Ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento a tutti gli eventuali sub – contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del presente contratto, è fatto obbligo allo stesso di comunicare alla ASL Sanluri il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO.

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla stipula del presente Contratto relativo all'affidamento dei Servizi, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008, nel testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni.

2. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all' art. 86, comma 3 bis del D.Lgs. n.163/2006.

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo in ogni caso il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i predetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro sopra indicati vincolano il Fornitore anche nell'ipotesi in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

4. Restano fermi in capo all'Appaltatore gli oneri e le responsabilità di cui all' art. 118, comma 6, D.Lgs. n. 163/2006, per l'ipotesi di subappalto.

ARTICOLO 9 - PENALI

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla ASL Sanluri a causa di forza maggiore o a caso fortuito,rispetto al termine previsto nel Capitolato Tecnico e nell'art. 4 del presente contratto, o rispetto ad altro termine previamente concordato con le predette Amministrazioni per la consegna ed installazione delle apparecchiature, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla ASL Sanluri una penale pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 2. Per ogni giorno lavorativo di ritardo non imputabile alla ASL Sanluri, a causa di forza maggiore o a caso fortuito rispetto ai tempi di esecuzione del collaudo delle apparecchiature, indicati nel Capitolato Tecnico, la ASL Sanluri potrà applicare al Fornitore una penale pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

3. Qualora il Fornitore non provveda, a proprio carico, a ritirare e sostituire l' apparecchiatura non accettata al collaudo secondo le modalità e le tempistiche stabilite nel capitolato tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla ASL Sanluri una penale pari ad Euro 1.000,00, fatto salvo il risarcimento del maggior danno .

4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla ASL Sanluri, a causa di forza maggiore o a caso fortuito,rispetto ai termini previsti nel capitolato tecnico relativi alle scadenze del piano di manutenzione preventiva indicati nell'offerta tecnica e/o concordate con i referenti delle Amministrazioni per gli interventi di manutenzione preventiva, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla ASL Sanluri una penale pari ad euro 700,00 (settecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla ASL Sanluri, a causa di forza maggiore o a caso fortuito,rispetto al termine previsto nel capitolato tecnico per l'intervento di manutenzione correttiva, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla ASL Sanluri una penale pari ad euro 700,00 (settecento/00).

6. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla ASL Sanluri, a causa di forza maggiore o a caso fortuito,rispetto ai termini previsti nel capitolato tecnico per il ripristino della funzionalità dell'apparecchiatura, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla ASL Sanluri una penale pari ad euro 700,00 (settecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

7. Per ogni difformità nella fornitura di pezzi di ricambio durante la vigenza del contratto di fornitura e/o comunque durante il periodo di assistenza e manutenzione full risk (12 mesi) rispetto a quanto previsto nel capitolato tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla ASL Sanluri una penale pari ad euro 700,00 (settecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

8. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente contratto, agli atti e documenti ivi allegati e/o richiamati, e all'ordinativo di fornitura. In tal caso la ASL Sanluri applicherà al Fornitore la corrispondente penale sino alla data in cui la fornitura inizierà a essere eseguita in modo effettivamente conforme al presente contratto, agli atti e documenti ivi allegati e/o richiamati, e all'ordinativo di fornitura fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 10 - CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI.

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel precedente art. 9, dovranno essere contestati per iscritto al Fornitore dalla ASL Sanluri.

2. In caso di contestazione di un inadempimento da parte della ASL Sanluri , il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all'Amministrazione interessata le proprie deduzioni, supportate dalla necessaria documentazione a comprova di quanto asserito, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione interessata nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, ad escludere l'imputabilità dell'inadempimento, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel



Progetto cofinanziato dall'Unione europea
FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

presente contratto a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

4. La ASL Sanluri potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente contratto con quanto dovuto al Fornitore a qualsivoglia titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo e/o ad altre eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

5. La ASL Sanluri, per quanto di sua competenza, potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo/valore massimo complessivo del presente contratto, nei limiti previsti dalla disposizione di cui all'art. 145 D.P.R. n. 207/2010, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. 6. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente contratto non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ARTICOLO 11 - GARANZIE DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ.

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, il Fornitore ha stipulato e consegnato alla ASL Sanluri, a titolo di cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, la polizza fideiussoria a prima richiesta indicata nelle premesse del presente contratto, sottoscritta con primaria compagnia, che prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a prima e semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

2. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e sarà progressivamente svincolata nei termini, con le modalità ed alle condizioni previste dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006.

3. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro della stessa sino a concorrenza dell'importo originario garantito.

4. Le parti dichiarano di fare pieno ed integrale rinvio all'art. 8 del disciplinare di gara per quanto non previsto nei commi precedenti.

5. Il Fornitore riconosce che, in conseguenza dell'affidamento allo stesso della fornitura e dei servizi connessi di cui al presente contratto, sono di sua esclusiva competenza e spettanza l'adozione, nell'esecuzione di quanto previsto dall'appalto, di tutte le iniziative idonee ad evitare qualsiasi danno che possa colpire cose o persone.

6. Con la stipula del contratto il Fornitore, pertanto, assume esclusivamente ed in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno od infortunio causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto della ASL Sanluri e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi estranei al rapporto contrattuale.

7. In particolare con la stipula del presente contratto il Fornitore si impegna ed obbliga espressamente nei confronti della ASL Sanluri a tenerle indenni e mallevarle da ogni responsabilità e/o conseguenza derivante dai fatti e dagli eventi dianzi descritti. Il Fornitore, inoltre,

provvederà a sua cura e spese alla sottoscrizione dell'assicurazione obbligatoria per legge di tutti i tecnici da esso dipendenti.

8. In ipotesi di subappalto di parte delle prestazioni contrattuali il Fornitore si obbliga, inoltre, a mallevare e tenere indenne la ASL Sanluri da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

ARTICOLO 12 - RISOLUZIONE.

1. In ipotesi di inadempimento del Fornitore anche ad una sola delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto di fornitura che perduri oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che gli verrà intimato a mezzo raccomandata a.r. dalla ASL Sanluri al fine di porre fine all'inadempimento, la ASL Sanluri ha facoltà, ai sensi dell'art. 1454 cod. civ., di intendere senz'altro risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, la ASL Sanluri, senza bisogno di intimare alcun termine per l'adempimento, potrà, altresì, risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell' art. 1456 cod. civ., previa conforme dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo raccomandata a.r., nelle seguenti ipotesi:

a) qualora venisse accertata la non sussistenza ovvero la cessazione di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione

alla gara di cui in premessa, per la stipulazione del contratto e/o per lo svolgimento delle attività nello stesso dedotte;

b) qualora gli accertamenti antimafia eseguiti presso la competente Prefettura risultino positivi;

c) in ipotesi di azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed, in generale, per la violazione di diritti esclusivi di terzi, promosse contro la ASL Sanluri e/o le altre Aziende Sanitarie in relazione a quanto prestato dal Fornitore in esecuzione del contratto;

d) gravissime violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate dal Fornitore neppure in seguito alle formali diffide ad adempiere comunicategli dalla Stazione Appaltante;

e) nell'ipotesi in cui, in relazione ad una o più delle apparecchiature previste nel presente atto, si abbia un secondo esito negativo del collaudo;

f) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della gara di cui in premessa;

g) applicazione di penali oltre la misura massima indicata al precedente art. 10 comma 5;

h) in ipotesi di violazione del divieto di cessione del contratto sancito nel prosieguo del presente contratto;

i) in ogni ipotesi in cui le prestazioni e/o adempimenti dell'aggiudicatario descritte nel presente contratto, nel capitolato tecnico e, più in generale, nella documentazione allegata al presente atto e/o ivi richiamata siano espressamente prescritte e richieste al Fornitore a pena di risoluzione del contratto.

3. In ipotesi di risoluzione del contratto per i fatti dianzi indicati, la ASL Sanluri ha diritto di escutere la cauzione prestata e/o di applicare una penale equivalente laddove non sia possibile rivalersi su tale cauzione. E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto della ASL Sanluri di agire nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.

4. Restano, altresì, salve le ipotesi di risoluzione di diritto del contratto previste dalla normativa vigente in materia di contratti stipulati con le stazioni appaltanti pubbliche, nonché le ipotesi di risoluzione previste dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 13 - SUBAPPALTO.

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto.

(oppure)

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nel disciplinare di gara, affiderà in subappalto in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:



Progetto cofinanziato dall'Unione europea
FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

2. Le parti fanno pieno ed integrale rinvio al disciplinare di gara per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.

ARTICOLO 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto di fornitura stipulato con la ASL Sanluri, a pena di nullità della cessione stessa. In caso di violazione del divieto di cessione di cui al presente articolo, la ASL Sanluri, fermo restando il diritto di quest'ultima al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.

ARTICOLO 15 - ONERI E SPESE CONTRATTUALI.

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e le spese, anche fiscali, conseguenti alla stipulazione del presente Contratto tra lo stesso e la ASL Sanluri, ivi comprese quelle di bollo e registrazione, con la sola esclusione dell'IVA di legge, senza diritto di rivalsa nei confronti della ASL Sanluri, salvo diversa disposizione di legge.

2. Poiché le prestazioni di cui al presente contratto verranno effettuate dal Fornitore nell'esercizio di attività di impresa e che trattasi, pertanto, di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore sarà tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore, che provvederà a richiederne la registrazione con le predette modalità.

ARTICOLO 16 - FORO COMPETENTE.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra la ASL Sanluri ed il Fornitore con riferimento alla stipulazione, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto e per ogni altra controversia relativa al Contratto stesso, sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.

ARTICOLO 17 - RISERVATEZZA.

1. Il Fornitore e la ASL Sanluri sono obbligati, ciascuno per quanto di propria competenza, a non divulgare le informazioni di cui verranno reciprocamente a conoscenza nell'ambito dell'esecuzione del contratto.

2. Il Fornitore, in particolare, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza in corso di esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto stesso e, comunque, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale tra lo stesso e la ASL Sanluri.

3. Il Fornitore è responsabile, inoltre, dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, del rispetto degli obblighi di riservatezza di cui sopra.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza la ASL Sanluri ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire la predetta Stazione Appaltante di tutti i danni che a questa dovessero derivare dalla violazione degli obblighi anzidetti.

5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del presente contratto stipulato con la ASL Sanluri, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare ed appalti

ed, in ogni caso, in adempimento di specifici obblighi di legge.

6. Il predetto Appaltatore è obbligato, altresì, a rispettare la normativa di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (cd. Codice della Privacy).

ARTICOLO 18 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE.

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, nel testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni, il Fornitore si obbliga a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta legge in merito agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, si conviene che, in ogni caso, la Stazione Appaltante, in conformità alla previsione di cui all'art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136 citata, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., per l'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza utilizzare il bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

3. In ogni caso, si conviene che la ASL Sanluri, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.

4. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi dell/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. 5. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, in conformità alle previsioni di cui all'art. 3, comma 9 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

6. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra citata ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.

7. La ASL Sanluri verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge citata. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla ASL Sanluri, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo del D.Lgs. n. 163/2006, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, restando inteso che la ASL Sanluri si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e di adottare, all'esito di tale verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG ed il CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato negli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare un conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore stesso riportando il CIG ed il CUP dallo stesso comunicati.

9. Il presente Contratto è, altresì, sottoposto alla condizione risolutiva dell'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, e sono altresì condizionati, sempre in via risolutiva, all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli articoli 46 e



UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA
ITALIANA

Progetto cofinanziato dall'Unione europea
FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

47 del D.P.R. 445/2000. In tale ipotesi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000, il presente Contratto d'appalto si intenderà risolto e la Stazione Appaltante avrà il diritto di incamerare la cauzione definitiva, ovvero di applicare una penale equivalente, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ARTICOLO 19 - CLAUSOLA FINALE

1. Il presente contratto, i suoi allegati ed gli altri atti e documenti nello stesso richiamati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena ed esatta conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte della ASL Sanluri non comporta in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti, riservandosi le predette Amministrazioni di far valere tali diritti negli ordinari termini di prescrizione.

3. Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; di conseguenza quanto pattuito con il presente atto non verrà sostituito o modificato da eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e/o dall'ordinativo di fornitura, continuando, con essi, a regolare il rapporto contrattuale tra le parti; in ipotesi di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su tutte quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà in deroga/modifica e/o integrativa delle parti manifestata per iscritto.

_Sanluri _____

Per la ASL Sanluri

Per il Fornitore

Il Direttore Generale

Il legale rappresentante

Il sottoscritto Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati ed, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara espressamente di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole, patti e condizioni di seguito indicate: la premessa di cui al punto f); art. 3; art. 4; art. 5; art. 6; art. 8; art. 9; art. 10; art. 11; art. 12; art. 14; art. 15; art. 18.

Per il Fornitore

Il Legale rappresentante

